



DETERMINA N. 2 DEL 02-01-2017

OGGETTO: CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO VILLAGGIO SOLIDALE DI VILLA MAGRI

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di "Insieme" cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi per la Cittadinanza "Insieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda "Insieme" si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza Insieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di Insieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.8 del 26/04/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2016/2018, del Bilancio Pluriennale di previsione 2016/2018 e del Bilancio Economico preventivo 2016 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme";

Premesso che:

- ASC InSieme ha avviato il progetto Villaggio solidale Villa Magri con l'obiettivo di sperimentare un nuovo modello di abitare solidale, caratterizzato da dinamiche interne di mutuo aiuto e da relazioni con l'esterno di tipo comunitario;
- al fine della riuscita progettuale è previsto il coinvolgimento delle realtà associative e commerciali del territorio, nell'ottica della costruzione di una rete, segno di una comunità accogliente;

Considerato che:

- la Legge 383 del 7.12.2002 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;
- la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 34 del 9 dicembre 2002, nell'esercizio delle proprie competenze, sulla base dei principi sanciti nella normativa nazionale richiamata, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile;

Rilevato che Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna (di seguito denominata CRI Bologna), in linea con quanto previsto dalla Statuto nazionale della Croce Rossa Italiana:

- è istituita con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace civile;
- si propone di operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
- si propone altresì di promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;

Dato atto che CRI Bologna è iscritta all'Albo provinciale della Associazioni di promozione sociale con atto prot. n. 1378 del 10/02/2015;

Considerata:

- la disponibilità resa da parte dei volontari della CRI di Bologna a partire dall'avvio del progetto Villaggio solidale Villa Magri per sostenerne l'organizzazione e la realizzazione delle attività previste;
- la necessità di normare l'impegno profuso in linea con le norme sopra richiamate;

Ritenuto pertanto opportuno stipulare una convenzione tra ASC InSieme e CRI Bologna per la gestione del progetto Villaggio solidale Villa Magri per l'anno 2017;

Informato il Consiglio di Amministrazione;

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso:

- di stipulare la convenzione tra ASC InSieme e CRI Bologna per la gestione del progetto Villaggio solidale Villa Magri per l'anno 2017;
- di dare atto che tale convenzione determina un onere esplicitato all'art. 5 della stessa di importo stimato pari a 1.920,00 €, che trova copertura nel bilancio 2017 di ASC InSieme.

Casalecchio di Reno, 02 gennaio 2017

LA DIRETTORA
Cira Solimene



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA "INSIEME" E L'APS CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO VILLAGGIO SOLIDALE DI VILLA MAGRI

L'anno 2017, addì 5 del mese di Gennaio presso Casalecchio di Reno

FRA

L'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme, Azienda speciale Interventi sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia, con sede legale a Casalecchio di Reno in Via Cimarosa 5/2 - C.F. 02985591201, che in seguito sarà chiamata ASC InSieme, rappresentata dalla Dott.ssa Cira Solimene in qualità di Direttrice, la quale agisce in nome, per conto ed interesse dell'Azienda stessa

E

L'APS Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna, con sede legale in Via Del Cane n. 9 a Bologna - C.F. 03337831204, che in seguito sarà chiamata CRI Bologna, rappresentata dal Dott. Marco Migliorini in qualità di Presidente, il quale agisce quale legale rappresentante dell'APS stessa,

RILEVATO CHE

ASC InSieme, come previsto dallo Statuto:

- è istituita allo scopo di gestire i servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi e, più in generale, l'erogazione di servizi alla persona, in relazione alle attività di competenza dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia;
- eroga servizi nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e orienta tali servizi prevalentemente, anche se non esclusivamente, alle fasce deboli della cittadinanza e, in particolare: minori e famiglie, adulti, anziani e persone con disabilità;
- raggiunge i propri obiettivi di gestione anche promuovendo il coinvolgimento di soggetti del terzo settore, attraverso regole e convenzioni concordate;

CRI Bologna, in linea con quanto previsto dalla Statuto nazionale della Croce Rossa Italiana:

- è istituita con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace civile;
- si propone di operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
- si propone altresì di promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;

PREMESSO CHE

- la Legge 383 del 7.12.2002 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue

articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;

- la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 34 del 9 dicembre 2002, nell'esercizio delle proprie competenze, sulla base dei principi sanciti nella normativa nazionale richiamata, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile;
- CRI Bologna è iscritta all'Albo provinciale della Associazioni di promozione sociale con atto prot. n. 1378 del 10/02/2015;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 Precisazioni

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2 Oggetto

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impiego dei volontari iscritti a CRI Bologna in attività relative al progetto "Villaggio solidale di Villa Magri" allegato parte integrante e sostanziale della convenzione ai sensi della L.R. 34/2002. ASC InSieme, volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con CRI Bologna – sede operativa di Casalecchio di Reno la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dello stesso:

1. organizzazione di incontri, a cadenza almeno mensile, con e tra i condomini-utenti di Villa Magri, quali:

- momenti di ritrovo che permettano ai condomini di stare assieme, conoscersi e instaurare relazioni amicali in modo da ridurre l'anonimia dell'abitare, aumentare la fiducia reciproca tra loro e ridurre il tempo che essi trascorrono in solitudine;
- occasioni di collaborazione tra i condomini che stimolino una responsabilizzare rispetto alla ricerca di risposte ai propri bisogni e a quelli degli altri condomini e attivino forme di impegno sociale;
- eventi in-formativi e di prevenzione su tematiche sanitarie o sociali di interesse dei condomini.

I suddetti incontri, della durata orientativa di 5 ore al mese, possono svolgersi presso gli spazi di Villa Magri oppure presso altri spazi individuati da CRI Bologna. Gli incontri possono prevedere anche il coinvolgimento di volontari di ASC InSieme e la partecipazione di altre associazioni del territorio, previa comunicazione ad ASC InSieme;

2. monitoraggio/sopralluogo, a cadenza settimanale, presso il condominio di Villa Magri sottoforma di breve visita-saluto ai condomini-utenti, della durata orientativa di 2 ore al mese, per registrare l'insorgenza di eventuali necessità da riferire al referente progettuale di ASC InSieme;

3. coordinamento tra referente di CRI Bologna, individuato nel Responsabile della sede operativa di Casalecchio di Reno e referente progettuale di ASC InSieme, individuato nel Responsabile dell'Area Anziani e Disabilità o suo collaboratore, della durata orientativa di 1 ora al mese, per lo svolgimento operativo delle attività e per il confronto sull'andamento progettuale.

L'articolazione oraria e la cadenza delle attività può subire variazioni, in accordo tra ASC InSieme e CRI Bologna, secondo le esigenze progettuali.

Il suddetto elenco di attività è a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e può essere integrato in accordo tra ASC InSieme e CRI Bologna in base all'evoluzione progettuale.

ART. 3 Obblighi di CRI Bologna

CRI Bologna si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività previste.

Il referente di CRI Bologna vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i

volontari impiegati nella collaborazione rispettino i diritti e la dignità dei condomini-utenti e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

CRI Bologna garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche impegnandosi inoltre a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D. Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i..

CRI Bologna garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di associazionismo.

ART. 4 Obblighi di ASC InSieme

ASC InSieme è tenuta a comunicare immediatamente al referente di CRI Bologna ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

ASC InSieme si impegna, in ottemperanza del D.Lgs n.81 del 2008 e s.m.i., a promuovere la necessaria informazione e collaborazione in materia di sicurezza. ASC InSieme provvede all'atto della sottoscrizione della convenzione a informare circa eventuali rischi connessi allo svolgimento delle attività.

ASC InSieme si rende disponibile a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con CRI Bologna.

ASC InSieme assicura che i condomini-utenti e i volontari di ASC InSieme eventualmente coinvolti nelle attività relative alla presente convenzione sono coperti da apposita assicurazione di ASC InSieme quando questi si trovano sui mezzi e/o negli spazi gestiti da ASC InSieme (Villa Magri, sede legale di ASC InSieme, ...).

ART. 5 Costi

ASC InSieme si impegna a rimborsare a CRI Bologna:

- le spese assicurative dei volontari, così come previsto dalla LR 34/2002;
- le spese vive sostenute dall'Associazione e dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;

nel limite massimo di € 1920,00 calcolati su base annua.

La documentazione giustificativa dovrà essere a disposizione di **ASC InSieme** presso la sede dell'Associazione.

ART. 6 Mezzi e strumentazione

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività definite, CRI Bologna si avvarrà dell'ausilio della propria struttura operativa, di propri automezzi, di propri strumenti e attrezzature tecniche e del materiale di consumo necessari. ASC InSieme garantisce la fornitura degli strumenti e delle attrezzature necessarie che riterrà idonee per assicurare i servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 7 Trattamento dati personali

Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" CRI Bologna ha l'obbligo o di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'attività di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione di ASC InSieme.

CRI Bologna si impegna a procedere al trattamento dei dati di cui ASC InSieme è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 8 Partecipazione

Per rendere affettivo nei confronti di CRI Bologna il diritto alle partecipazioni riconosciute dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, ASC InSieme si impegna a consultare periodicamente CRI Bologna in occasione di manifestazioni ed attività che interessano in senso lato il mondo del volontariato. ASC InSieme si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 9 Durata

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017.

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. La redazione della nuova convenzione dovrà essere subordinata ad un preventivo incontro o scambio di comunicazione tra le parti onde concordare il contenuto della convenzione stessa. Detto incontro o scambio di comunicazione dovrà essere effettuato almeno due mesi prima della scadenza della presente convenzione. InSieme può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte di CRI Bologna degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivati dalla liquidazione delle spese sostenute da CRI Bologna fino al ricevimento della diffida. CRI Bologna può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte di ASC InSieme di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10 Codice di comportamento


Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art.2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, quindi anche ai volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di convenzione. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it

ART. 11 Registrazione

La presente convenzione redatta, in duplice originale, sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. ASC INSIEME
La Direttrice
Cira Solimene



P. L'APS
Il Presidente
Marco Migliorini

